

FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA CACCIA

CONTO ECONOMICO

- prospetto 17 -

ENTRATE	1993	1994	1995
Contributi	545.226.997	596.271.055	428.274.236
Redditi degli investimenti	2.959.375	58.446.934	113.627.829
Sopravvenienze attive	0	0	10.506
Arrotondamenti	0	0	380
TOTALI	548.186.372	654.717.989	541.912.951

USCITE	1993	1994	1995
Spese gestione Fondo	14.961.649	69.633.128	146.265.525
Imposta su int. titoli di Stato	0	0	5.289.620
Commissioni bancarie	268.500	839.150	865.474
Imposta su int. dep. bancari	887.813	17.534.080	21.394.267
Perdite su titoli	0	0	2.636.252
Arrotondamenti	0	0	2.172
Avanzo di esercizio	532.068.410	566.711.631	365.459.641
TOTALI	548.186.372	654.717.989	541.912.951

FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA CACCIA

STATO PATRIMONIALE

- prospetto 18 -

ATTIVO	1993	1994	1995
Depositi c/o banche	554.344.968	1.065.472.240	380.516.990
Titoli di Stato	0	0	1.024.600.000
Crediti per:			
- contributi	921.337	112.635.699	51.439.610
- contributi di I.c.a.	0	0	606.239
- interessi bancari	0	40.384.454	49.310.983
T.O.T.A.L.I	555.266.305	1.218.492.393	1.506.473.822

PASSIVO	1993	1994	1995
Debiti per:			
contributi anticipati	0	6.530.731	5.996.426
maggiori somme versate per contributi	8.236.246	750.686	209.450
C/C Consap	14.961.649	84.594.777	35.904.518
diversi	0	27.836.158	123.746
Fondo garanzia	532.068.410	1.098.780.041	1.464.239.682
T.O.T.A.L.I	555.266.305	1.218.492.393	1.506.473.822

6.5 Riassicurazione Rischi Agricoli Speciali e Gestione consorzio italiano rischi agricoli speciali (CIRAS)

In applicazione della Legge 25 maggio 1970, n.364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale, il D.P.R. 13 settembre 1971, n.1241, ha approvato il Regolamento di esecuzione dell'art.21 della citata Legge n.364 per la costituzione e il funzionamento del Consorzio per l'assicurazione dei prodotti agricoli contro i danni derivanti dalle avversità atmosferiche (grandine, gelo e brina).

L'INA, che ai sensi dell'art.21 della succitata Legge era chiamata a presiedere il Consorzio, ha promosso in data 26 febbraio 1972 la costituzione di detto Consorzio, sottoscrivendo in detta riunione, unicamente alle imprese consorziate, il relativo Statuto.

La Legge n.364 è stata successivamente modificata con la legge 15 ottobre 1981, n.590 e con la legge 14 febbraio 1992, n.185 riguardanti il Fondo di solidarietà nazionale.

Del CIRAS fanno parte Compagnie di assicurazione esercenti il ramo grandine le quali avevano sottoscritto con l'INA i contratti di riassicurazione e di retrocessione previsti dagli artt. 15 e 16 del Regolamento di cui al D.P.R. 13 settembre 1971, n.1241.

In base a detti contratti le Compagnie cedono in riassicurazione all'Istituto la totalità dei rischi assunti e quest'ultimo retrocede poi alle stesse imprese consorziate una quota compresa tra il 70 e il 90%.

La quota di retrocessione, da deliberarsi ogni quinquennio è stata da ultimo stabilita, per il quinquennio 1992/1996 nel 90%, mentre la quota conservata dall'INA e quindi dalla CONSAP, ad essa subentrata, è del 10%.

Occorre rilevare che per quanto riguarda la gestione del CIRAS, il 4 novembre 1995 è scaduta l'autorizzazione ad operare concessa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera del 26 ottobre 1994.

La richiesta di prosecuzione presentata dal CIRAS non è stata accolta da detta Autorità nel supposto che il predetto Consorzio costituisse un'intesa vietata dalla normativa vigente e, pertanto, in data 17 maggio 1996, è stato emanato il D.P.R. n.324 che ha stabilito l'abrogazione del richiamato D.P.R. n.1241/1971 istitutivo del CIRAS.

In data 22 ottobre 1996 l'Assemblea delle imprese facenti parte del CIRAS ha preso atto di tale abrogazione ed ha, pertanto, disposto lo scioglimento del predetto Consorzio.

In ordine all'attività svolta dal Consorzio nel periodo considerato appare rimarchevole notare che il predetto ha provveduto alla liquidazione delle partite contabili relative all'esercizio 1994 ed ha ricevuto le comunicazioni attinenti la campagna 1995 che possono così riassumersi.

	1993	1994	1995
Valori assicurati	4.272,2	4856,8	5.822,8
Premi addizionali	340,3	349,1	387,1
Sinistri e spese di perizia	234,4	380,4	371,2

Dai dati sopra esposti si evince che la campagna 1995 ha dato luogo ad un rapporto tra sinistri e premi del 96% a fronte del 109% relativo alla campagna precedente, con un andamento, quindi più favorevole.

Il rapporto sinistri e premi per l'esercizio 1993 è stato invece pari al 69%.

6.6 Conto Consortile R.C.Auto e Natanti

La gestione del Conto Consortile è stata attribuita all'INA dalla Legge 24.12.1969 n.990.

Esso oltre che funzione consortile ha soprattutto funzione di controllo nell'applicazione delle tariffe e funzioni di raccolta di dati al fine di elaborarne di nuove.

Il Conto gestisce, ai sensi dell'art.14 della stessa legge n.990/69, il 2% di tutte le transazioni relative all'assicurazione obbligatoria e, quindi gli investimenti a fronte del 2% del totale delle riserve premi e sinistri del ramo.

La creazione del mercato unico e la liberalizzazione delle tariffe hanno profondamente mutato il quadro entro il quale il Conto era destinato ad operare.

In particolare nel 1994 è divenuta efficace la direttiva CEE n.92/49 che ha, tra l'altro, imposto, a far tempo dal 1° luglio 1994, la cessazione, per le imprese esercenti il ramo auto, dell'obbligo di cessione della quota di rischi di cui al richiamato art.14 legge n.990/69.

Pertanto con D.M. 28 dicembre 1995 è stata disposta la cessazione della gestione in parola e l'avvio delle conseguenti procedure liquidatorie.

Per quanto riguarda la gestione in questione essa era composta, alla data del 31 dicembre 1993 di 1.535 milioni di comunicazioni in portafoglio di queste l'87% risultavano regolarmente immesse nel conto, mentre il 13% erano in sospeso in attesa di definizione da parte delle Imprese.

A queste comunicazioni si sono aggiunte nel primo semestre 1994 circa 61 milioni di nuove comunicazioni per operazioni ancora soggette all'obbligo di cessione, le quali sono state tutte elaborate ai fini statistici

assieme a quelle inviate volontariamente dalle Imprese con riferimento al secondo semestre 1994.

Previo accordo con l'ANIA le elaborazioni statistiche saranno effettuate fino al 31 dicembre 1995.

I risultati della gestione del Conto nel periodo considerato può desumersi dal seguente prospetto (n.19) :

CONFRONTO DATI RENDICONTO 1991 - 1992 - 1993

	1991	1992	Variazione % 1991-1992	1993	Variazione % 1992-1993
Premi, reintegri di premi, diritti e penali	330.399.110.787	346.343.045.287	4,83	343.934.154.256	-0,70
Reddito investimenti al netto degli oneri su riserve sinistri al 31 dicembre dell'anno precedente	30.094.714.364	34.763.317.856	15,51	42.504.314.666	22,27
Reddito investimenti al netto degli oneri su altri depositi	14.743.222.972	16.410.475.587	11,31	19.223.656.600	17,14
Riserva premi alla fine dell'esercizio	73.067.691.588	82.334.888.767	12,68	86.510.700.203	5,07
Indennizzi e spese su sinistri dell'esercizio	69.162.750.528	78.917.765.821	14,10	78.272.308.119	-0,82
Riserva per sinistri avvenuti nell'esercizio	121.488.082.199	136.348.493.569	12,23	150.700.947.392	10,53
Spese di gestione al netto del recupero	4.217.669.207	5.002.187.444	18,60	5.190.425.652	3,76
Saldo attivo	70.814.145.870	78.784.836.311	11,26	92.177.162.869	17,00

6.7 Fondo di previdenza per il personale addetto alla gestione delle Imposte di consumo (Fondo previdenza dazieri)

Il Fondo in questione, disciplinato dal regio decreto 20 ottobre 1939 n. 1863 e successive modificazioni ed integrazioni, eroga le prestazioni di capitale spettanti al personale proveniente dalle cessate Imposte di consumo.

Trattasi, in sostanza di un Fondo destinato ad erogare previdenza complementare, rispetto agli istituti di previdenza obbligatoria, con la finalità di offrire prestazioni previdenziali integrative.

All'uopo è stata sottoscritta in data 15 settembre 1980 apposita convenzione tra INA ed INPS.

Le prestazioni di capitale sono, oggi, solo in minima parte erogate attraverso polizze miste che entrano nel portafoglio di retto dell'istituto; la maggior parte è finanziata da contributi straordinari ad uno speciale fondo integrativo che l'INA (ora la CONSAP) alimenta con rimesse dirette dell'INPS che trasferisce poi ai beneficiari.

La gestione del Fondo al momento del passaggio alla CONSAP denunciava un notevole arretrato delle pratiche che nel periodo successivo è stato completamente smaltito. Attualmente le operazioni di liquidazione vengono eseguite entro un periodo di tempo che varia da 30 a 50 giorni a secondo che trattasi di prime liquidazioni o di riliquidazioni.

Il seguente prospetto (n. 20) evidenzia l'andamento delle liquidazioni negli esercizi 1993/1995.

ESERCIZIO	SCADENZE	RISCATTI	SINISTRI	TOTALE LIQUIDAZIONI	ONERE COMPLESSIVO	RIPARTIZIONE DELL'ONERE	
						A CARICO CONCESSIONARIA	A CARICO DEL FONDO (INPS)
1993	247	288	20	555	30,565	3,072	27,493
1994	260	380	22	662	36,873	3,845	33,028
1995	349	159	25	533	33,558	3,632	29,925

(importi in miliardi di lire)

Conclusioni

Come dianzi riferito, la CONSAP, costituita il 1° ottobre 1993 per scissione dall'INA S.p.A., ha ereditato da quest'ultima le funzioni assicurative pubbliche già gestite dall'INA ente pubblico.

Tra queste funzioni particolare rilievo assume la gestione residua delle "cessioni legali".

Nel corso della relazione si è fatto ampio cenno delle norme che in attuazione delle direttive comunitarie, hanno disposto la cessazione dell'obbligo per le Compagnie di assicurazione esercitanti il ramo vita di "cedere" all'INA, secondo il metodo tecnico della riassicurazione, parte di tutte le polizze vita da esse emesse.

In quell'occasione è stata sottolineata la scelta, in vero opinabile del legislatore che, andando oltre gli obblighi derivanti dalle cennate direttive comunitarie, dopo aver, in un primo momento, stabilito la cessazione dell'obbligo in questione per i rischi assunti a partire dal 20 maggio 1993 prevedendo però che l'obbligo stesso continuasse per i contratti stipulati in data anteriore, successivamente ha sancito la cessazione dell'obbligo di cessione anche con riferimento a quest'ultimi.

Da tale scelta infatti è derivata una sostanziale alterazione del sinallagma esistente fondata su un costrutto normativo che ne assicurava l'equilibrio economico e finanziario proprio in relazione alla reciprocità dei flussi economici.

Per effetto di tale normativa, infatti, il nuovo soggetto cessionario (la CONSAP) mentre resta obbligato nei confronti delle compagnie in relazione a tutte le quote cedute in precedenza, si vede, invece privato dal 1° gennaio 1994 dei versamenti delle correlate quote di premi.

Va altresì rilevato che a compensazione del debito ereditato (ammontante a circa 6.400 miliardi) è stato attribuito alla CONSAP in sede di scissione un complesso di cespiti patrimoniali di pari importo ma costituito principalmente da immobili ed altre attività a ridotto tasso di liquidità.

La ragione di una tale composizione degli assets patrimoniali va probabilmente ricercata nella convinzione che; a termini della normativa vigente al momento della delibera di scissione (30.6.1993), la CONSAP si sarebbe potuto avvalere della notevole liquidità a lei derivante dai versamenti delle quote premi relative ai contratti stipulati prima del 20 maggio 1993.

La diversa disciplina successivamente introdotta dal Decreto legge 9 settembre 1993 n.348 che nella sostanza sanciva l'interruzione del flusso di tali premi, non indusse a riformulare la tipologia dei cennati assets che venne definitivamente riprodotta nell'atto di scissione del 24 settembre 1993.

La Sezione ritiene che in quella occasione gli organi responsabili dell'INA abbiano imprudentemente omesso di valutare il grave sbilanciamento che si sarebbe inevitabilmente venuto a determinare tra la remuneratività delle poste passive ed i rendimenti delle poste attive così come costituite.

Le compagnie cedenti pretendono, infatti, di continuare ad avvalersi dei rendimenti che, ai sensi dell'art.23 del D.P.R. 449/59, riconoscono ai propri contraenti (circa il 9%), mentre la maggior parte delle attività assegnate alla CONSAP offrono rendimenti assai inferiori (il rendimento degli immobili non supera il 4%) o addirittura nulli come nel caso della partecipazione di 1000 miliardi in BNL.

Nè la CONSAP può "approvvigionarsi" altrove non svolgendo essa attività imprenditoriali.

Restando immutata questa situazione la CONSAP non potrebbe adempiere appieno ai propri obblighi e ne verrebbe coinvolta la responsabilità solidale del Ministero del Tesoro prevista dalla richiamata Legge n.403/94.

Già nei primi tre anni di esercizio la CONSAP ha infatti denunciato uno sbilanciamento di oltre 270 miliardi che l'ha costretta ad intaccare il proprio patrimonio netto, peraltro esiguo, e inadeguato alle esigenze anche future della Società.

La Corte rappresenta pertanto l'estrema urgenza di un provvedimento legislativo che valga ad individuare le direttrici indispensabili a coprire gli attuali vuoti normativi che, allo stato, data la evidenziata situazione di accentuata conflittualità instauratasi tra la CONSAP e le Compagnie, non sembrano potersi colmare con il solo ricorso allo strumento convenzionale.

Occorre, in particolare, che siano definiti i punti nodali della stipulanda convenzione tra CONSAP e le compagnie, specie per quanto

concerne la determinazione del tasso di rendimento da riconoscere a quest'ultime per le posizioni creditorie da esse vantate.

Nel frattempo appare però indispensabile che la CONSAP prosegua ed intensifichi ogni iniziativa atta ad assicurare, attraverso una oculata gestione delle risorse, i più elevati livelli di rendimento sia per realizzare la necessaria liquidità (i rimborsi debbono essere effettuati in contanti) sia per ripristinare attraverso una politica diversificata degli investimenti tassi di rendimento sempre più remunerativi.

La Corte ritiene infine di dover esprimere sull'argomento un'ulteriore considerazione di carattere più generale.

L'abolizione dell' istituto delle cessioni legali e, quindi, della garanzia dell'INA ente pubblico, ha determinato un quadro giuridico ed economico che, in caso di insolvenza o di messa in liquidazione delle singole Compagnie di assicurazione, non offre attualmente alcuna garanzia al cittadino che dopo molti anni di versamento di premi sia coinvolto con grave danno personale in tali vicende.

Sorge, quindi, l'esigenza che il legislatore, nell'avviare a giusta soluzione il problema delle cessioni legali, contestualmente definisca una normativa che istituisca anche un'efficiente rete di sicurezza (anche attraverso la costituzione di un apposito fondo di garanzia) oggi inesistente per il settore assicurativo vita. Solo un provvedimento organico potrà dare definitivo assetto ad una materia così delicata che coinvolge i risparmi e gli eventi futuri di milioni di cittadini.

Nel corso della relazione è stato evidenziato, inoltre, come l'azione di ampio respiro intrapresa dalla Società per la dismissione del patrimonio immobiliare, attività da ritenersi indispensabile per far fronte agli obblighi sopra evidenziati, abbia trovato seri ostacoli nella ferma opposizione dell'inquilinato ed anche di Autorità pubbliche che mossi da pur comprensibili motivazioni hanno dato origine a tutte una serie di reazioni (manifestazioni, ricorsi a tribunali ordinari e amministrativi, interrogazioni parlamentari etc.) tendenti a tutelare gli interessi degli attuali affittuari.

In relazione a siffatta situazione che involge problematiche di particolare rilievo sociale, la Corte auspica che un' eventuale soluzione adottata in via legislativa non prescinda, pur nella giusta comprensione della ragione degli affittuari, dalla considerazione degli ineludibili impegni finanziari imposti dalla legge alla CONSAP che sono alla base della descritta attività di dismissione.

All'eventuale inadempimento della CONSAP conseguirebbe infatti la responsabilità solidale del Ministero del Tesoro che, in un momento assai difficile per l'equilibrio dei conti pubblici, dovrebbe farsi carico di un onere stimabile in diverse migliaia di miliardi.

L'introduzione di una adeguata normativa consentirebbe invece, a giudizio della Corte, la puntuale realizzazione del disegno a suo tempo ipotizzato dal legislatore che, nel quadro più generale della dismissione delle partecipazioni statali, ha prefigurato la scissione dell'INA e la costituzione di un soggetto (la CONSAP) fornito dei mezzi sufficienti per estinguere gli obblighi delle cessioni legali senza alcun onere per

l'azionista Tesoro, la cui responsabilità sussidiaria, ancorchè legislativamente stabilita sembra, in effetti, inerire piuttosto alla qualità di "unico azionista" rivestita dal Ministero in questione.

A tal fine va, peraltro, riaffermata la necessità che, nella prospettiva dianzi delineata, la gestione della CONSAP, sia improntata a criteri di oculata prudenza, sia nel contenimento delle spese di amministrazione e di personale, sia nell'affidamento di incarichi di consulenza esterna che devono essere limitati ai casi di stretta indispensabilità.

Circa il perdurante affidamento a terzi della gestione immobiliare la Sezione deve richiamare alla particolare attenzione degli organi responsabili della CONSAP quanto già detto per situazioni analoghe e cioè che là dove per giustificati motivi tale sistema venga adottato, è necessario che l'interesse della Società ad una corretta gestione di tale patrimonio sia salvaguardato con assiduo e attento controllo dell'attività di gestione.

Per il resto si dà atto agli Amministratori della Società di aver correttamente adempiuto a tutti i doveri ad essi imposti dal Codice Civile e dalle altre vigenti disposizioni di legge e di aver, in sostanza, dato pieno adempimento alle direttive dell'Azionista predisponendo un valido modulo organizzativo e conseguendo, pur nella cennata situazione di squilibrio strutturale, risultati apprezzabili, sia sotto il profilo della capacità di massimizzazione delle risorse impiegate, che di quello dell'adeguatezza qualitativa e quantitativa dell'attività svolta.